

soni e Fausto Zevi in uno scritto dedicato ad alcune epigrafi di Ostia (*Révisions et nouveautés pour trois inscriptions d'Ostie*, in *MEFRA*, 88 [1976] 607 ss., spec. 612 ss.). Mettendo insieme due frammenti già editi (CIL. 14.5381 e 4616) con un grosso frammento finora inedito (inv. 8460), i due studiosi hanno fatto riapparire, almeno in parte, una iscrizione di età imperiale, evidentemente anteriore al citato provvedimento di Settimio Severo, in cui si esalta l'illustre carriera localmente percorsa da tale Hostilianus e si segnala tra i suoi meriti il fatto che « *primus omnium ab urbe condita ludus cum (?) et mulieres ad ferrum dedit* ».

Sorvolando sull'analisi minuziosa e sagace dedicata dagli autori a tutti i molti interrogativi che l'iscrizione determina, esprimerò qui solo un dubbio, peraltro di minima importanza. Gli autori escludono che « *ab urbe condita* » si riferisca alla fondazione di Ostia, anziché di Roma (p. 616 nt. 1), e appunto perciò sono inclini a non assegnare il ruolo di un riferimento preciso al « *primus rell.* »: l'epigrafe, senza voler affatto dire che i primi giuochi femminili a partire dalla fondazione di Roma siano stati organizzati da Ostiliano, vorrebbe solo segnalare, « avec une emphase grandiloquente qui fait sourire », il carattere eccezionale di questa iniziativa.

È possibile. Ma forse, pur intendendo « *ab urbe condita* » con riferimento alla fondazione di Roma, è più verosimile che il senso della iscrizione sia di magnificare Ostiliano proprio e davvero come « il primo »: il primo che a partire dalla nascita di Roma abbia allestito combattimenti da circo femminili, ovviamente (e implicitamente) ad Ostia.

4. « STUPRUM ».



In un suo libro recente, come sempre denso di pensiero (e per questo anche, in verità, di non sempre facile lettura), E. Flores difende, col ricorso ad opportuni esempi, la tesi che la produzione linguistica dei secoli III-II a. C. prova che la società romana dei tempi era tutt'altro che dominata dal valore d'uso e da una povertà dell'ideologia, come molti studiosi marxisti invece ritengono (F. E., *Latinità arcaica e produzione linguistica* [Napoli 1978] p. 131).

Personalmente, anche a prescindere dalla valutazione della produzione linguistica, la tesi di un non trascurabile rilievo, sopra tutto nei secoli II-I a. C., del valore di scambio in Roma è tesi che trovo per-

* In *Labeo* 24 (1978) 368 s.

suasiva. Comunque eviterò di gettarmi incautamente su un terreno di discussione in cui mi sarebbe facilissimo prendere uno scivolone.

Colgo piuttosto l'occasione per dire qualche parola in ordine all'interpretazione di un noto passo di Livio (22.57.2-3), relativo agli avvenimenti seguiti alla disfatta di Canne del 216 a.C.: *...territi etiam super tantas clades cum ceteris prodigiis, tum quod duae Vestales eo anno, Opimia atque Floronia, stupri compertae et altera sub terra, uti mos est, ad portam Collinam necata fuerat, altera sibimet ipsa mortem consciverat. L. Cantilius scriba pontifici[us], quos nunc minores pontifices appellant, qui cum Floronia stuprum fecerat, a pontifice maximo eo usque virgis in comitio caesus erat, ut inter verbera expiraret.* Prima di Livio aveva parlato di *stuprum*, in ordine allo stesso caso, l'annalista Cassio Emina, citato da Prisciano (fr. 32 Peter: *... « scriba pontificius qui cum eabus stuprum fecerat », dicit enim de Vestalibus*). Più tardi l'avvenimento sarà citato ancora una volta come *stuprum* da S. Girolamo (p. 216 Fothering: *Romae virgines Vestae ob stupri reatum terra obrutae sunt*).

Perché *stuprum*, termine generico, e non, come d'uso e di regola (cfr. F. Guizzi, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano, Il sacerdozio di Vesta* [1968] 91 s. e passim), il termine qualificato, tecnico di *incestum*? Secondo il Flores (50 ss., spec. 53 s.), tutto può essere derivato dal fatto che a verbalizzare l'episodio negli *Annales maximi* del 216 non fu il consueto ed esperto *scriba*, che era per l'appunto Cantilius (il condannato alla *verberatio*), ma fu un suo improvvisato e inesperto (« nuovo a tale ufficio ») sostituto. La spiegazione è ingegnosa, ma presuppone piuttosto arditamente che l'unico e solo cancelliere valido del collegio pontificale fosse quella buona lana di Cantilio e che le registrazioni degli *Annales* non fossero controllate (o magari addirittura dettate) dai pontifici stessi. Se mai, si potrebbe supporre (cosa in parte intravvista dal Flores, 52 nt. 25) che l'annalista ha parlato di *stuprum* per unificare in un sol termine l'unione sessuale intervenuta solo tra Cantilio e Floronia (dunque, un *incestum* in piena regola) e il peccato di connivenza con questo episodio di fornicazione commesso da Opimia, la quale seppe del rapporto incestuoso della collega, ma non lo denunciò. (Sulla punibilità a pari titolo della connivente v. le puntuali osservazioni del Guizzi, cit. 145 ss.).

Sarà, ma nemmeno mi convince. Forse la spiegazione più semplice e verosimile è che, prima della *Lex Iulia de adulteriis* del 17 a.C., lo *stuprum* stava ad indicare ogni fatto sessuale illecito (quindi, tanto l'*incestum* quanto l'*adulterium*), e forse anche un qualunque fatto ille-

cito non sessuale tale da *stupere* (cfr. Naev. *b. P.* fr. 42-43 Barchesi). Solo con la *lex Iulia* lo *stuprum* divenne il termine indicativo di un reato a se stante: l'unione sessuale con donna *virgo vel vidua*, sempre che non fosse una unione addirittura incestuosa. In altri termini, chiamare *stuprum* l'incesto o l'adulterio (o, piú in generale, una violazione clamorosa dei valori fondamentali del vivere civile o militare) non era, prima della legislazione augustea, una improprietà giuridica.

5. « UXOR A VIRGINITATE ».

La facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata ha pubblicato, come n. 5 della sua collana, un pregevole volume di *Scritti storico-epigrafici in memoria di Marcello Zambelli* (a cura di L. Gasperini [Roma 1978] p. XXIV-362, con 34 tavv. 2 all.). I contributi e gli spunti degni di attenzione anche per lo storiografo del diritto romano sono molteplici: dall'articolo di G. Bonamente su *Eutropio e la tradizione pagana su Costantino* (p. 18 ss.) a quello di V. La Bua su *Pirro in Pompeo Trogo-Giustinio* (p. 181 ss.), a quello di G. Paci su *Senatori e cavalieri romani nelle iscrizioni di Forum Clodii* (p. 261 ss.), a quello di L. Polverini su *La prima manifestazione agonistica di carattere periodico a Roma* (a proposito di R.g.d.A. 9.1: p. 325 ss.), a quello, particolarmente interessante, di S. Panciera sugli *Invigulantes pro vicina* di CIL. 6.282 = ILS. 5615 (p. 315 ss.: addetti al servizio antincendi dei quartieri romani?).

A parte ciò, vi sono le epigrafi, cui si riferiscono vari articoli e su molte delle quali l'occhio del romanista non si fermerebbe invano. Così, da un articolo di C. Di Giacomo (*Iscrizioni latine del Museo di Macerata*, p. 103 ss.) traggio con vivo compiacimento l'esistenza e il tenore di una civilissima iscrizione di Ricina (Villa Potenza) dedicata nel sec. II d.C. alla memoria di un cane (cfr. CIL. 9.5785: « *Raedarum custos nunquam latravit inepte; nunc silet et cineres vindicat umbra suos* »): un distico che mi affretto a segnalare, se è loro ignoto, ai romanisti, dirò, « dal volto umano ».

Dopo di che, anche per farmi perdonare l'evasione cinofila dagli altri romanisti (se ve ne sono), eccomi ad una minuscola questione giuridica sollevata da una seconda epigrafe, alla cui illustrazione si dedica G. Giambuzzi (*Iscrizioni latine di San Claudio al Chienti*, p. 167 ss., spec. 170 ss.).

* In *Labeo* 25 (1979) 343 s.